

SCIOPERO**Il datore di lavoro non può chiedere al dirigente di sostituire l'impiegato assente per sciopero**

La Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori solo per neutralizzare gli effetti dell'astensione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto antisindacale la condotta di un imprenditore che, in occasione di uno sciopero, utilizza dirigenti e quadri per svolgere le mansioni degli operai che hanno aderito all'astensione.

Il datore di lavoro non può elidere o limitare gli effetti della astensione dal lavoro affidando ad altri dipendenti estranei allo sciopero mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle di loro competenza

Secondo la Corte se è legittima la riorganizzazione aziendale volta a limitare gli effetti negativi dello sciopero mediante l'impiego di lavoratori non aderenti, aventi però mansioni inferiori, non è invece consentito chiamare altri lavoratori con mansioni diverse e superiori a sostituire i dipendenti in sciopero, con la conseguenza di neutralizzare gli effetti dello sciopero.

Il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori (non scioperanti o addetti a settori non interessati dallo sciopero) le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi lede l'interesse collettivo del sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori "mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali".

(Vedi Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Lav., 3 giugno 2009 n. 12811 in www.falcri.it Sezione Giurisprudenza – Antisindacalità)